

BGer 5A_377/2019 vom 28. Dezember 2021

Bundesgericht, 2021-12-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_5A_377_2019

FR: TF 5A_377/2019 du 28 décembre 2021

IT: TF 5A_377/2019 del 28 dicembre 2021

Erwägungen

E. 1

B._____ S.p.A.,

E. 2

C._____ S.p.A.,

E. 3

D._____ S.c.a.r.l.,

E. 4

E._____ S.r.l.,

E. 5

F._____ S.p.A.,

E. 6

G._____ S.p.A.,

tutte patrocinate dall'avv. Mariella Orelli,

opponenti,

Ufficio di esecuzione di Lugano, via Bossi 2a, 6900 Lugano,

H._____,

patrocinata dall'avv. Luca Gandolfi.

Oggetto

pignoramento,

ricorso contro la sentenza emanata il 17 aprile 2019 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2018.19).

Considerando:

che nell'esecuzione promossa da B._____ S.p.A., C._____ S.p.A., D._____ S.c.a.r.l., E._____ S.r.l., F._____ S.p.A. e G._____ S.p.A. nei confronti di A._____ per fr. 127'155'000.-- oltre interessi (a convalida di un precedente sequestro), il 13 febbraio 2018 l'Ufficio di esecuzione di Lugano ha emesso il verbale di pignoramento a valere quale attestato provvisorio di carenza beni giusta l' art. 115 cpv. 2 LEF , siccome l'unico attivo pignorato risulta essere il fondo xxx RFD di X._____, intestato alla moglie separata dell'escusso H._____;

che con sentenza 17 aprile 2019 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha parzialmente accolto il ricorso 26 febbraio 2018 promosso dalle società escutenti, retrocedendo l'incanto all'Ufficio di esecuzione di Lugano affinché proceda ad ulteriori accertamenti e si determini nuovamente sul pignoramento dei beni di A._____;

che con ricorso in materia civile 8 maggio 2019 A._____ ha impugnato la sentenza dell'autorità di vigilanza dinanzi al Tribunale federale;

che con decreto 25 giugno 2019 al ricorso è stato conferito l'effetto sospensivo;

che con decreto 25 novembre 2020 la presente procedura ricorsuale è stata sospesa in ragione dell'esistenza di trattative tra le parti volte a comporre bonalmente la vertenza;

che con scritto 29 ottobre 2021 il ricorrente ha comunicato al Tribunale federale che le parti hanno trovato un accordo transattivo a saldo delle rispettive pretese e ha chiesto lo stralcio del procedimento postulando di compensare le ripetibili, di porre le spese giudiziarie a carico di chi le ha anticipate e di procedere all'eventuale restituzione dell'anticipo di causa da lui versato;

che nella parallela procedura ricorsuale 5A_378/2019, introdotta dalle qui opposenti avverso la medesima sentenza dell'autorità di vigilanza, esse hanno di fatto confermato, con scritto del medesimo giorno, l'accordo transattivo;

che, siccome la transazione non è stata consegnata a questo Tribunale, la domanda di stralcio presentata dal ricorrente va interpretata quale ritiro del ricorso (cfr. MATTHIAS HÄRRI, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3a ed. 2018, n. 17 ad art. 32 LTF ; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 2a ed. 2014, n. 23 ad art. 32 LTF);

che il giudice dell'istruzione, competente in virtù dell' art. 32 cpv. 2 LTF , non può fare altro che prendere atto del ritiro del ricorso e disporre, quale giudice unico, lo stralcio della causa dai ruoli (art. 71 LTF in relazione con l' art. 73 cpv. 1 PC);

che, come concordato fra le parti, le spese giudiziarie della presente procedura - ridotte in applicazione dell' art. 66 cpv. 2 LTF - rimangono a carico di chi le ha anticipate, vale a dire del ricorrente, e le ripetibili sono compensate;

che inoltre non si giustifica attribuire ripetibili a H._____ per le sue osservazioni all'istanza di effetto sospensivo, già per il motivo che si è limitata a dichiarare di non opporvisi (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF);

per questi motivi, il Giudice unico decreta:

1.

La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. Le ripetibili sono compensate.

3.

Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Losanna, 28 dicembre 2021

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: Marazzi

La Cancelliera: Corti

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.